

Martedì 7 settembre 2010

- vista la lettera del Commissario Janusz Lewandowski al Presidente Buzek del 9 luglio 2010,
 - vista la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010, adottata il 26 luglio 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),
 - visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0240/2010),
- A. considerando che la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 comprende l'organico del BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche),
- B. considerando che la finalità del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 è l'iscrizione ufficiale di tale adeguamento di bilancio nel bilancio 2010,
- C. considerando che il Consiglio ha adottato la sua posizione il 26 luglio 2010,
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010;
 2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2010 senza modifiche e incarica il suo Presidente di dichiarare che il bilancio rettificativo n. 3/2010 è stato definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale ***

P7_TA(2010)0297

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (05308/2010 – C7-0029/2010 – 2009/0188(NLE))

(2011/C 308 E/25)

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05308/2010),
- visto il progetto di accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone (15915/2009),
- vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0029/2010),
- visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
- vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0209/2010),

Martedì 7 settembre 2010

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Giappone.

Clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea ***I

P7_TA(2010)0301

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio UE-Corea (COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD))

(2011/C 308 E/26)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

La proposta è stata modificata nel modo seguente il 7 settembre 2010 ⁽¹⁾:

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Gli ostacoli al commercio nel mercato interno di un partner commerciale tendono a favorire le esportazioni da detto mercato esterno e se dirette verso l'Unione europea generano le condizioni per l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

(5) L'eventuale adozione di misure di salvaguardia è subordinata alla condizione che il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo.

(5) L'eventuale adozione di misure di salvaguardia è subordinata alla condizione che il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti **o l'attività economica in questione aumenti in misura tale** e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti **o attività economiche** simili o direttamente concorrenti, come stabilito al capo 3, articolo 3.1 dell'accordo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio ai produttori dell'Unione può anche essere causato dal mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al capo 13 dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e ambientali ivi sancite, con la conseguente necessità di imporre misure di salvaguardia.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0210/2010).